



tuatorio.

Per il sostanziale rispetto di detta norma è, pertanto, sufficiente che l'ing. Clemente assuma in contratto l'impegno di rimborsare all'Istituto, all'atto del collocamento in quiescenza, la somma a quel momento necessaria per ridurre al 50% la somma originariamente mutuata, autorizzando in conseguenza l'Amministrazione a farne trattamento sulla liquidazione, che presenta già l'ghissimo margine.

Tale criterio è stato già applicato nei confronti del Dirigente Desideri Cavaglio, come da delibera 28 giugno 1956, del Consiglio di Amministrazione.

La concessione del mutuo resta comunque subordinata alla circostanza che il valore dell'immobile da ipotecare, da accertarsi nel modo consueto, non sia inferiore alla somma richiesta.